



# COMUNE DI POGLIANO MILANESE

## CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

### ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2 del 12/01/2021

**OGGETTO:** Anticipazioni di tesoreria (art. 222 d. lgs. 267/2000) – Limite per l'anno 2021.

L'anno **duemilaventuno** il giorno **dodici** del mese di **gennaio** alle ore **15:30** nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Eseguito l'appello, sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti sigg.:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	LAVANGA CARMINE	Si	
Assessore	IRMICI MASSIMILIANO	Si	
Assessore	CAMPARI LAURA		Si
Assessore	MAGISTRELLI GABRIELE	Si	
Assessore Esterno	ANTONINI SARA	Si	

Totale Presenti: <b>4</b>	Totale Assenti: <b>1</b>
---------------------------	--------------------------

Partecipa alla seduta **Dott. Panariello Michele**, Segretario Comunale del Comune.

Il Sig. **Carmine Lavanga**, nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza, e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 222 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) dispone che l'ente locale possa chiedere al tesoriere, al fine di risolvere momentanee deficienze di cassa, un'anticipazione di tesoreria nel limite massimo dei 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio.
- il comma 906 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (la legge di bilancio 2019) ha disposto, fino al 31 dicembre 2019, che il limite massimo dell'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222 del TUEL sia pari a 4/12 (anziché 3/12) delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente; per entrate correnti devono essere considerati i primi tre titoli delle entrate.

Si ricorda come la delibera n. 23/SEZAUT/2014/QMIG della sezione Autonomie della Corte dei conti del 15 settembre 2014 abbia precisato che il limite massimo delle anticipazioni di tesoreria concedibili, rapportato ai 3/12 delle entrate correnti accertate nel penultimo anno precedente, debba intendersi rapportato, in modo costante, al saldo tra anticipazioni e restituzioni medio tempore intervenute.

Il nuovo ordinamento contabile armonizzato, al fine di dare maggiore trasparenza all'utilizzo e alla chiusura dell'anticipazione, ha previsto uno specifico titolo nell'entrata (il VII) e uno specifico titolo nella spesa (il V).

Il punto 3.26 del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011) conferma che l'anticipazione di tesoreria sia destinata a fronteggiare temporanee esigenze di liquidità dell'ente destinate ad essere chiuse entro l'esercizio.

Pertanto, al 31 dicembre di ciascun esercizio, l'importo delle entrate accertate e rimosse per le anticipazioni deve pareggiare con l'importo delle spese impegnate e pagate per la chiusura delle medesime anticipazioni.

Richiamato l'art. 1 comma 555 delle legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone: " *Al fine di agevolare il rispetto dei tempi di pagamento di cui al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, il limite massimo di ricorso da parte degli enti locali ad anticipazioni di tesoreria, di cui al comma 1 dell'articolo 222 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è elevato da tre a cinque dodicesimi per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.* "

RILEVATO che le entrate accertate relative ai primi tre titoli dell'entrata del rendiconto esercizio finanziario 2019 sono le seguenti:

Titolo 1° - entrate tributarie	Euro	4.586.916,69
Titolo 2° - entrate per trasferimenti	Euro	207.869,88
Titolo 3° - entrate extra tributarie	Euro	1.231.058,48
Totale	<b>Euro</b>	6.025.845,05

ATTESO che i cinque dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, afferenti ai primi tre titoli del bilancio ammontano a € 2.510.768,77 ;

VISTO l'art. 195 del D. Lgs. 267/2000 che consente (con l'unica eccezione per gli enti in stato di dissesto) l'utilizzo in termini di cassa di entrate a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti, per un importo non superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile ai sensi dell'articolo 222;

DATO ATTO che, ai sensi dello stesso articolo 195 del D. Lgs. 267/2000:

- comma 2. “L'utilizzo di entrate vincolate presuppone l'adozione della deliberazione della giunta relativa all'anticipazione di tesoreria di cui all'articolo 222, comma 1, e viene deliberato in termini generali all'inizio di ciascun esercizio ed è attivato dall'ente con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.”

- comma 3. “Il ricorso all'utilizzo delle entrate vincolate, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento di spese correnti. La ricostituzione dei vincoli è perfezionata con l'emissione di appositi ordinativi di incasso e pagamento di regolazione contabile.”

- comma 4. “Gli enti locali che hanno deliberato alienazioni del patrimonio ai sensi dell'articolo 193 possono, nelle more del perfezionamento di tali atti, utilizzare in termini di cassa le entrate vincolate, fatta eccezione per i trasferimenti di enti del settore pubblico allargato e del ricavato dei mutui e dei prestiti, con obbligo di reintegrare le somme vincolate con il ricavato delle alienazioni.”;

Precisato che questo Ente nei precedenti anni non ha attivato procedure per richiedere anticipazioni di cassa al Tesoriere e che l'attuale saldo di cassa consente di rispettare i tempi di pagamento di cui al D.L.gs n. 231/2009;

Vista la deliberazione Consiglio Comunale n. 07 del 07/04/2020 di approvazione del bilancio di previsione 2020-2022;

Richiamato l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, il quale ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023 al 31 gennaio 2021;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 e, in particolare, l'art. 48 per quanto riguarda le competenze della Giunta Comunale;

VISTI ed acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi ex art. art. 49 del TUEL dalla Responsabile dell'Area Finanziaria;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0;

## **DELIBERA**

1. di prendere atto di quanto disposto in premessa;
2. di determinare il limite massimo per la concessione di anticipazioni di Tesoreria anno 2021 nell'importo di € 2.510.768,77 – calcolo effettuato entro il limite delle disposizioni legislative indicate in premessa;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Finanziario, solo in caso di effettiva necessità, a richiedere al Tesoriere Comunale la concessione di anticipazioni di Tesoreria, da estinguersi entro l'anno 2021, dando atto che il tasso di interesse che verrà applicato è quello risultante nel contratto di tesoreria vigente;
4. di riscontrare che dalla presente deliberazione non deriva alcun impegno di spesa, dal momento che, nell'eventualità di ricorso all'anticipazione di Tesoreria per mancanza di fondi propri, l'impegno di spesa a carico del bilancio 2021/2023 esercizio 2021 relativamente agli interessi passivi, da calcolare a decorrere dall'effettivo utilizzo delle somme, verrà assunto con apposito atto;
5. di notificare il presente atto al Tesoriere comunale;

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti 4, votanti 4, favorevoli 4, contrari 0, astenuti 0, atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134,comma 4° della Legge 18 agosto 2000 n.267.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO  
Carmine Lavanga

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Panariello Michele